



Prot. 5/GE/S.A.F.

6 novembre 2020

Al Comandante Regionale Liguria della Guardia
di Finanza Genova
tramite pec: ge0210000p@pec.gdf.it

e, per conoscenza

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza
e Associazioni Sindacali
tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

Oggetto: **Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure di contenimento attraverso il lavoro agile (lavoro a distanza) e il congedo straordinario (dispensa temporanea di servizio).**

Questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto moniti di preoccupazione, da parte del personale dipendente di codesto Comando Regionale, per quel che concerne l'aumento esponenziale del numero di contagi da Covid-19.

Al contestuale aggravarsi della situazione sono conseguite ulteriori misure restrittive emanate dall'Autorità di Governo, dapprima con la deliberazione dello stato di emergenza sanitaria fino al **31 gennaio 2021**, in ultimo con i recenti DPCM.

Come noto, il DPCM 3 novembre 2020 ha istituito un regime di misure differenziate a seconda dello scenario di rischio contagio da Covid-19 in ambito regionale.

La Liguria, seppur ricompresa nell'area in cui sono previste misure meno restrittive (c.d. zona gialla) riporta indici non confortanti.

Le classificazioni attinenti all'aumento di trasmissione e complessiva del rischio sono NON VALUTABILI, con equiparazione ad alto rischio e con probabilità alta di progressione¹.

D'altronde, in tale contesto, la Regione Liguria registra un numero di contagi, in rapporto agli abitanti, secondo in Italia solo dopo la Valle D'Aosta².

E' altresì preoccupante la diffusione dei contagi nell'ambito dei Reparti del Corpo dipendenti, così come la presenza di situazioni di contagio di singoli militari per nulla tranquillizzanti.

¹ http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5152_1_file.pdf

² Dati ufficiali concernenti l'incidenza cumulativa COVID-19(per 100,000 ab) per Regione/PA, pubblicati in http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/allegati/Tabella_incidenza3010.pdf.



In ragione di tali premesse, nell'ottica di **contemperare le esigenze di espletamento dei compiti d'istituto con le esigenze di tutela sia del personale dipendente e sia della popolazione in generale**, si propone, nell'ambito della necessaria dialettica, l'adozione delle misure idonee al contenimento dei contagi da Covid-19.

Al riguardo il Governo ha emanato i provvedimenti necessari affinché sia contenuta la diffusione del contagio, da attuarsi limitando la presenza negli uffici e lo spostamento delle persone.

Il Comando Generale, a tal proposito, ha emanato apposite disposizioni³, in ultimo con la Circolare n. 0276364/2020 datata 29/10/2020, nella quale sono impartite le direttive rivolte a "incentivare **ulteriormente** il ricorso al lavoro a distanza" e a invitare "a **contemperare al meglio, con equilibrio e senso di responsabilità, le prioritarie esigenze di servizio con quelle personali e familiari, altrettanto incise dalla peculiarità del momento**".

In **ambito regionale**, tali disposizioni **semberebbero attuate in modo disomogeneo**, a guisa che in taluni Reparti sarebbero applicate la forma di lavoro a distanza e la dispensa temporanea e in altri **parrebbero attuate in modo assai limitato o del tutto disattese**, con il persistente impiego di personale in attività non indifferibili.

Nel quadro di una siffatta contingenza, in apprezzamento della preoccupazione manifestata dal personale connaturata all'emergenza epidemiologica in atto, si reputa necessaria **l'adozione delle opportune precauzioni utili a contenere la diffusione del contagio e, nel contempo, a preservare la salute del personale e fronteggiare non prevedibili carenze di organico nei Reparti**, attraverso le misure urgenti rinvenibili nell'art. 87⁴ del Decreto Legge n. 18/2020.

Ciò posto si propone di voler valutare l'opportunità di adottare, in adempimento alle disposizioni governative e all'Autorità di vertice, le seguenti misure:

1) **lavoro agile (lavoro a distanza)** quale modalità prioritaria di svolgimento della prestazione lavorativa per tutto il personale:

a) **fino al termine dell'emergenza**, senza che lo stesso sia subordinato ad alcuna istanza ma costituisca *formale accettazione, in caso di individuazione d'ufficio a cura dei Comandanti di Corpo*;

Tale modalità potrebbe essere adottata in conformità alle disposizioni della Circolare di riferimento⁵, la quale prevede tale forma lavorativa **anche in via non continuativa** (ossia per singole giornate lavorative), in modo tale da consentire di interromperla ogni qual volta sia necessaria la prestazione lavorativa in presenza (a titolo esemplificativo qualora il militare pur nella forma di adozione di lavoro a distanza sia impiegato in attività di polizia giudiziaria o più semplicemente in

³ Circolari n. 71290/2020, in data 09.03.2020, n. 76565/2020, in data 13.03.2020 e n. 84531/105 in data 24.03.2020.

⁴ Gli interventi di cui al citato articolo 87 sono stati meramente confermati dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre u.s.; per essi e per quelli di cui al successivo n. 3, a), del presente elenco, v. articolo 1, comma 3, lettere a) e b), n. 1), del citato decreto-legge n. 125 del 2020.

⁵ Circolare n. 76565/2020, in data 13.03.2020, punto 2. Lettera a.



attività in cui sia necessaria la consultazione di fascicoli o banche dati che comporterebbe il richiamo al lavoro in presenza)⁶. La modalità di lavoro a distanza potrebbe essere disposta dal Comandante di Corpo con rimando all'ordine di servizio di Reparto quale deroga a tale ordinaria forma lavorativa.

- b) laddove ritenuta applicabile in quanto **compatibile con le specifiche mansioni dei singoli militari o il particolare compito, di volta in volta, a ciascuno attribuito**, favorendo, tra i destinatari della misura, quelli con maggiori difficoltà di carattere personale, anche al fine di **alleggerire il fenomeno del pendolarismo**.

Tale disposizione, ovviamente, avrebbe la sua naturale collocazione nell'alveo di tutte quelle attività che possano, anche in via non continuativa essere fattivamente espletate anche non in presenza.

- 2) **congedo straordinario (dispensa temporanea)** quale istituto di assenza legittima attribuibile al personale **anche ai soli fini precauzionali, in relazione all'esposizione a rischio di contagio**, previsto per le Forze di Polizia.

Tale forma di assenza va concessa in tutti i casi in cui, una volta preservata la funzionalità dei Reparti relativamente alle attività strettamente necessarie che non si possano differire e che non richiedano la presenza del dipendente, non possa essere svolta la prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile".

Il fondamento della disposizione in argomento è di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio il personale anche al fine di preservarlo, per prevedere e fronteggiare non prevedibili carenze di organico negli uffici⁷.

I provvedimenti sopra menzionati, appaiono le **misure minime essenziali al contenimento dei contagi**.

Tali misure consentirebbero, infatti, di limitare gli spostamenti delle persone e le probabilità di contatto, a salvaguardia del diritto fondamentale alla salute della popolazione e dello stesso personale.

Allo stesso tempo sarebbe **preservata la funzionalità dei Reparti**, consentendo la **continuità dell'attività lavorativa** mediante l'impiego della forma del lavoro agile, e consentendo la possibilità di **far fronte a carenze di organico** mediante la dispensa temporanea.

Nell'auspicare tempestive direttive in tal senso, porgo cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale Genova
f.to Fabio Perrotta

⁶ Tale modalità di impiego in presenza, pur essendo adottata la modalità di lavoro a distanza, è già stata attuata fattivamente nella dipendente Compagnia di Chiavari.

⁷ Nella relazione illustrativa del D.L. n. 18/2020, con riferimento **all'articolo 87, comma 6**, è indicato: "viene fornita la possibilità di una **programmazione di tipo "eccezionale"** dei turni di lavoro del personale in questione, consentendo anche di **far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli uffici, connesse alla diffusione del contagio**. Quanto sopra, viene peraltro conseguito tutelando il personale che svolge compiti operativi per i quali non si configura la possibilità di operare in "lavoro agile" ed evitando una disparità di trattamento rispetto al personale per il quale l'articolo 84 del D.L. de quo prevede anche l'istituto dell'esonero dal servizio".